



**COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA**
Provincia di Lucca



INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012

IN ATTESA CHE IL COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA APPROVI IL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETERMINI LE RELATIVE ALIQUOTE, SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI GENERALI:

La normativa di riferimento è costituita dal Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 (Decreto Salva Italia) come modificato dalla Legge di conversione 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato l'imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dal 2012 e dal Decreto Legge 2 Marzo 2012 n. 16 come modificato dalla Legge di conversione 26 Aprile 2012 n. 44.

Di seguito si elencano le linee essenziali della nuova imposta allo stato attuale della legislazione.

Entrata in vigore: A decorrere dal 1 gennaio 2012 (e fino al 2014).

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA:

Il presupposto dell'imposta è uguale a quello dell'ICI, ovvero il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; anche per l'IMU sono esclusi i terreni agricoli ricadenti in zona montana o collinare.

ALIQUOTE:

Abitazione principale 0,4%

Fabbricati rurali strumentali 0,2%

Altri tipi di immobili (seconde abitazioni, ex immobili dati in uso gratuito, immobili locati, aree edificabili, fabbricati industriali ...) 0,76% (aliquota base) (lo 0,38% dovrà essere versato allo Stato)

DETRAZIONE (abitazione principale e pertinenze) Euro 200,00 (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e rapportata al numero dei proprietari occupanti l'immobile indipendentemente dalla percentuale di proprietà).

- Maggiorata di 50,00 € per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimamente aggiuntivo di 400,00 €. La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013).

Per abitazione principale si intende l'immobile (iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare) nel quale il possessore ed il relativo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

La base imponibile dei Fabbricati è la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5.

- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) – (65 dal 01/01/2013) .

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Area edificabile: La base imponibile è data dal valore venale dell'area in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con il versamento a saldo si effettuerà il conguaglio tenuto conto delle eventuali modifiche legislative.

Termini di versamento :

1^ rata pari al 50% entro il 18/06/2012.

2^ rata a conguaglio con aliquote definitive entro il 17/12/2012.

In alternativa, il contribuente può decidere, limitatamente all'importo dovuto come abitazione principale e relative pertinenze di effettuare il pagamento in 3 rate:

1^ rata pari al 33,33% entro il 18/06/2012.

2^ rata pari al 33,33% entro il 17/09/2012.

3^ rata a conguaglio con aliquote definitive entro il 17/12/2012.

Modalità di pagamento Solo con modello F24 per l'acconto.

Codici tributo da inserire nel modello F24:



COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca



CODICE ENTE COMUNE: 1142

CODICI TRIBUTO:

- 3912 "IMU abitazione principale e pertinenze- COMUNE"
- 3913 "IMU fabbricati rurali uso strumentale COMUNE"
- 3916 "IMU aree edificabili COMUNE"
- 3917 "IMU aree edificabili STATO"
- 3918 "IMU altri fabbricati COMUNE"
- 3919 "IMU altri fabbricati STATO"

Dichiarazione: Limitatamente per l'anno 2012 la dichiarazione va presentata entro il 30/09/2012 per tutti quegli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2012 (acquisti, vendite, aree edificabili divenute tali dal 01/01/2012). Ad oggi non è stato ancora approvato il modello di dichiarazione.

NOVITA' E DIFFERENZE RISPETTO ALL'ICI - ASPETTI PARTICOLARI

TASSABILITA' ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e la sua famiglia dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

N.B. Se marito e moglie hanno residenza in 2 immobili diversi potrà essere considerato abitazione principale solo un immobile.

Per pertinenza si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (ciò significa che il numero massimo di pertinenze può essere tre se di categorie diverse, se si posseggono 2 C6, solo uno può essere considerato pertinenza)

ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGE SEPARATO

L'IMU è dovuta interamente dal coniuge assegnatario della casa ancorché non proprietario (prevale ai fini dell'imposta il diritto di abitazione).

CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'ABITAZIONE: PAGAMENTO IMU CON ALIQUOTA 7,6 PER MILLE

In base alla Legge che disciplina l'IMU non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti per le quali, quindi, si applicherà l'aliquota ordinaria dello 0,76%.

FABBRICATI RURALI: la nuova normativa IMU cancella l'esenzione ICI per i fabbricati rurali.

Risultano assoggettati all'IMU, sia ad uso abitativo (abitazione principale: 0,4% altri fabbricati ad uso abitativo: 0,76%) sia ad uso strumentale (aliquota ridotta: 0,2%).

Per i fabbricati rurali non accatastati, il cui obbligo di accatastamento scade il 30.11.12 il versamento dell'Imu dovrà essere effettuato entro il 17/12/2012 (non è dovuto niente in acconto).

Per i fabbricati ad uso strumentale (aliquota 2 per mille) entro il 18/06/2012 va versato l'acconto corrispondente al 30% dell'imposta dovuta. Il saldo a conguaglio entro il 17/12/2012

IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

FABBRICATI INAGIBILI: prevista anche per l'IMU una riduzione del 50% della base imponibile.

QUOTA STATALE: è destinata allo Stato la metà dell'imposta corrispondente alla metà dell'aliquota base e cioè lo 0,38%, escluso il gettito relativo all'abitazione principale

e relative pertinenze nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale che resta integralmente al Comune.

Sul sito www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it è possibile accedere al programma calcolo IMU con possibilità di stampare direttamente il modello F24.